

Procedura per la composizione negoziata della crisi di impresa e pignoramento presso terzi

Tribunale di Milano, provvedimento 26/01/2022

Nell'ambito di instaurato pignoramento di somme presso istituti di credito la debitrice ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del pignoramento con liberazione dei conti correnti bloccati in ragione della concessione di misure protettive (divieto di iniziare/proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società debitrice con termine massimo di 120 giorni) richieste nella procedura negoziata della crisi di impresa promossa dalla debitrice stessa ex DL 118/2021, conv. In L. 147/2021, istituto poi confluito nel Codice della crisi e dell'insolvenza (artt. 12 e ss) in vigore dal 15/07/2022. Ciò con la motivazione di voler mettere a disposizione dell'esperto nominato nella predetta procedura ex DL 118/21 i fondi per il soddisfacimento dei creditori.

Il Giudice della esecuzione ha respinto l'istanza, chiarendo che le misure protettive concesse mai potrebbero privare di efficacia un pignoramento già compiuto ed, altresì, dichiarando che l'effetto è, invece, la sospensione della procedura esecutiva per la durata delle misure protettive, con permanenza dell'obbligo di custodia da parte dei terzi pignorati.